

La compagnia assicuratrice sostiene che “la struttura del telaio, la potenza dell'impianto frenante, la stabilità del mezzo e la possibilità di controllo di esso da parte del suo conducente restano irrimediabilmente compromesse dalla presenza del ‘terzo passeggero’ ”. E' ragionevole presumere che la presenza della [REDACTED] su un motoveicolo non omologato per il trasporto di un secondo passeggero abbia concorso nella causazione dell'incidente e ne abbia aggravato le conseguenze, proprio per le ragioni evidenziate dalla [REDACTED], sicché può affermarsi un concorso di colpa della stessa nella misura del 25%.

E' innegabile che il trasporto di passeggero sul ciclomotore “comporti necessariamente una maggiore instabilità del veicolo sia in relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all'eventuale necessità di eseguire una manovra di emergenza, con conseguente maggiore esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento con altro veicolo” (v. Cass., 22662/2018). Peraltro, è principio di diritto consolidato (Cass., sez. un., 17 febbraio 1964, n. 351; Cass., 12 aprile 1978, n. 1736; Cass., 5 maggio 1994, n. 4332; Cass., 24 maggio 1997, n. 4633; Cass., 10 febbraio 2005, n. 2704; Cass., 22 giugno 2009, n. 14548; Cass., 2 marzo 2012, n. 3242, Cass., 2483/2018), secondo il quale, allorché la vittima di un fatto illecito abbia **concorso**, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'**art. 1227 c.c.**, comma 1, anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227, non va intesa come riferentesi all'elemento psicologico della **colpa**, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.

In altre parole, quando un soggetto incapace di intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento al danneggiato incapace è dovuto dal terzo danneggiante solo nella misura in cui l'evento possa farsi risalire a colpa di lui, con l'esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato (v. *Sez. 3, Sentenza n. 4332 del 05/05/1994*).

Riguardo all'uso del casco, non vi sono elementi per smentire la testimonianza de [REDACTED] il quale ha affermato che la [REDACTED] indossava un casco di protezione. Invero, il c.t.u. ha esposto che, per quanto riguarda la compatibilità delle lesioni con l'utilizzo di casco di protezione: quelle a carico dell'arto inferiore destro sono compatibili con l'utilizzo del casco di protezione, mentre, per quanto concerne le lesioni a carico del viso, è necessario specificare che l'esito cicatriziale alla base della piramide nasale e la deviazione del setto nasale sono anch'esse compatibili con l'uso del casco, in quanto il suddetto mezzo di protezione lascia scoperte tali zone; infine, con riferimento all'esito cicatriziale rilevato in sede sopracciliare sinistra, appare di dubbia interpretazione, ovvero è possibile che si sia verificato nonostante l'uso del casco mediante un meccanismo di trazione delle pliche cutanee, così come è possibile che sia dovuto all'assenza di tale strumento di protezione. Difettano, quindi, indizi univoci, che depongano nel senso del mancato uso del casco. Poiché l'onere della prova del concorso di colpa gravava sulla compagnia assicuratrice, il mancato raggiungimento del risultato di prova non può che ricadere negativamente sulla convenuta, mentre risultano prevalenti i dati, che inducono a presupporre che la [REDACTED] indossasse il casco al momento del sinistro.

Poiché l'età della danneggiata alla data del sinistro era di anni 14, il danno va liquidato, tenuto conto delle tabelle di liquidazione del danno biologico del Tribunale di Milano per l'anno 2018:

€ 68.331,00 per danno biologico complessivo da invalidità permanente al 18%, comprensivo anche del danno non patrimoniale;

€ 5.880,00 per danno, comprensivo anche del danno non patrimoniale, per giorni 60 di inabilità temporanea assoluta (€ 98,00 per ogni giorno);



€ 4.410,00 per danno, comprensivo anche del danno non patrimoniale, per giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 75%;
€ 2.940,00 per danno, comprensivo anche del danno non patrimoniale, per giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 50%.

Sulla somma complessiva di € 81.561,00 va operata la decurtazione del 25%, di modo che va riconosciuto un importo di € 61.170,75, su cui spettano gli interessi legali dal 14.2.2011 alla data della sentenza sulla somma devalutata alla data del 14.2.2011 e rivalutata annualmente secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza.

Non vi è ragione di incrementare l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (lo stesso c.t.p. attribuisce un punteggio di 20/25 al grado di sofferenza morale temporaneo: vedi relazione del 22.11.2011), né può stimarsi una peculiarità degli esiti permanenti in termini anatomo-funzionali o relazionali o di sofferenza soggettiva, di gravità tale da giustificare l'aumento personalizzato del risarcimento del danno biologico, essendo sufficientemente coperta quella generica menomazione dalla componente non patrimoniale del risarcimento, avendo il c.t.u. precisato che il danno biologico incida in maniera media (lo stesso c.t.p. afferma come il grado di sofferenza morale permanente sia di tipo moderato: vedi relazione del 22.11.2011), sicché è da escludersi che si sia in presenza di un pregiudizio estetico o esistenziale di straordinaria portata.

Le spese sanitarie documentate (con esclusione di quelle per il consulente medico-legale) possono essere liquidate, già decurtate del 25%, in € 798,00, da rivalutarsi dalla data dell'esborso fino a quella della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre gli interessi legali dall'esborso alla liquidazione sulla somma rivalutata annualmente fino alla data della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma rivalutata alla data della sentenza.

Dagli importi come sopra liquidati va detratto quanto già corrisposto, pari ad € 45.000,00.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo, in ragione del valore della controversia (avuto riguardo al valore attribuito, al netto dell'acconto ricevuto, e non a quello domandato, anche ai fini del rimborso del contributo unificato), della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, ponendo definitivamente le spese di c.t.u. a carico dei convenuti [redacted] s.p.a. e [redacted] [redacted] mentre vanno compensate tra [redacted] e le altre parti, tenuto conto della sua posizione processuale di conferma delle modalità dell'accaduto sostenute da parte attrice, per quanto concerne il rapporto processuale con quest'ultima, e della situazione di trasporto illecito, per quanto concerne il rapporto processuale con la compagnia assicuratrice. Le spese di consulenza e assistenza medico-legale di parte, stragiudiziale e giudiziale, sono liquidate in complessivi € 2.200,00, avuto riguardo alla natura del caso e al tariffario SISMLA 2017.

Il riconoscimento del concorso di colpa dell'attrice esclude la temerarietà della resistenza in giudizio della compagnia assicuratrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

Dichiara la contumacia di [redacted]

Condanna in solido [redacted] s.p.a., [redacted] e [redacted]

a pagare a [redacted]

€ 61.170,75, su cui spettano gli interessi legali dal 14.2.2011 alla data della sentenza sulla somma devalutata alla data del 14.2.2011 e rivalutata annualmente secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma



liquidata in sentenza;

€ 798,00, da rivalutarsi dalla data dell'esborso fino a quella della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre gli interessi legali dall'esborso alla liquidazione sulla somma rivalutata annualmente fino alla data della sentenza secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma rivalutata alla data della sentenza.

Dagli importi come sopra liquidati va detratto acconto già corrisposto di € 45.000,00.

Rigetta ogni altra domanda.

Condanna in solido [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 2.477,92 per spese (comprese quelle per consulenza e assistenza medico-legale di parte stragiudiziale e giudiziale), € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, oltre i.v.a., c.p.a.

Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] in solido.

Compensa le spese tra [REDACTED] e le altre parti.

Catania, 2 maggio 2019.

Il Giudice
dott. Giuseppe Artino Innaria

